N. R.G. 1058/2016

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Seconda sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **1058/2016**

Oggi 13.04.2018**,** alle ore 10:54**,** innanzi al dott. Massimo Donnarumma, sono comparsi:

per CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE l'avv. GUALTIERI STEFANIA (GLTSFN63T57D612G) VIA DE' GINORI 10 50123 FIRENZE;
per GIULIANO CIABINI l'avv. Donata Pieraccioni in sostituzione dell'avv. GIANNINI GIONATA.
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Letizia Giannini.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi ed agli scritti conclusivi.
I procuratori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice

dott. Massimo Donnarumma

Firmato Da: DONNARUMMA MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56e8e21be34385dcc69618469 2dc615d - Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Firenze

II Sezione Civile

Il Tribunale di Firenze, II Sezione Civile, in persona del Giudice Monocratico Dott. Massimo Donnarumma, ha pronunciato la seguente

Sentenza ex art. 281 *sexies* cpc

nella causa civile iscritta al N. 1058 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016, vertente

Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa

Tra

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, in persona del Sindaco metropolitano p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Lina Cadorna dell'Avvocatura della Città Metropolitana di Firenze, domiciliato presso l'Ufficio della predetta, in Firenze, in Palazzo Vecchio, in Via de' Ginori N. 10, in virtù di procura a margine del ricorso in appello

Appellante

e

GIULIANO CIABINI, rappresentato e difeso dall'Avv. Gionata Giannini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Stia, in Via Roma N. 9, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

Appellato

Conclusioni

I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1 – <u>In fatto</u>

Con verbale di accertamento di violazione N. 8435T/2014/P prot. 6581/2014 del 7.7.2014 emesso dalla Polizia Municipale Arno-Sieve e verbale di accertamento N. 113788/P/2014/V prot. 23782/2014

Firmato Da: DONNARUMMA MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56e8e21be34385dcc69618469 2dc615d - Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb

emesso in pari data dalla Polizia Provinciale di Firenze, venivano contestate al signor Giuliano Ciabini due violazioni dell'art. 142, comma 8, C.d.s.

Con l'impugnata sentenza (N. 2797/2015), il Giudice di Pace di Firenze, adito in prime cure, accoglieva il ricorso, annullando entrambi i verbali opposti.

2 – <u>In diritto</u>

A) La sentenza di primo grado annullava i verbali di accertamento sul presupposto della sussistenza dello stato di necessità, ai sensi degli artt. 4 l. 689/1981 e 54 c.p., dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi.

Facendo propria la prospettazione del ricorrente, confermata dal teste escusso in istruttoria, il giudice *a quo* riteneva che il duplice superamento del limite di velocità fosse avvenuto inavvertitamente, poiché il Ciabini aveva subito un ritardo ed aveva necessità di raggiungere un cliente per l'improcrastinabile stipula di un contratto.

B) Con il primo motivo di appello – appello, che ha ad oggetto il solo verbale di accertamento N. 113788/P/2014/V prot. 23782/2014 emesso il 7.7.2014 dalla Polizia Provinciale di Firenze –, la Città Metropolitana di Firenze lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 l. 689/1981, ritenendo insussistente, nel caso concreto, l'esimente riconosciuta in sentenza.

L'appello merita accoglimento, per le ragioni di seguito esplicitate.

Erronea risulta l'applicazione nel caso di specie della causa di giustificazione ex art. 54 c.p., di cui non ricorrono gli elementi costitutivi.

Perché sia integrata ed operi, la scriminante in esame presuppone:

- la necessità di salvare sé od altri dal pericolo di un danno grave alla persona;
- l'attualità di siffatto pericolo;
- la non volontarietà del pericolo cui si è soggetti;
- la c.d. "inevitabilità altrimenti" del pericolo;
- la proporzionalità del fatto lesivo (in senso lato) rispetto al pericolo.

Andando per ordine, nel caso in esame, non è ragionevolmente sostenibile che il pericolo dedotto dal ricorrente, vale a dire l'eventualità di perdere un cliente, sia idoneo a legittimare la violazione della normativa sui limiti di velocità dei veicoli sulla pubblica via.

Difetta un pericolo qualificato, che, alla luce di un'interpretazione consolidata in diritto vivente, deve attingere a beni di primaria rilevanza personale e connotarsi per gravità.

Non ricorre l'inevitabilità – altrimenti, potendosi ipotizzare molteplici altre soluzioni per scongiurare il rischio invocato a sostegno della violazione.

Ed, ancora, è di lapalissiana evidenza la sproporzione tra l'inottemperanza al precetto normativo ed il

Firmato Da: DONNARUMMA MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56e8e21be34385dcc6961846 92dc615d - Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb

pericolo dedotto dal Ciabini.

Da un lato, viene in considerazione un interesse privatistico di carattere patrimoniale, benché suscettibile, in ipotesi, di avere ripercussioni sulla sfera *lato sensu* personale; dall'altro, l'interesse superindividuale all'incolumità pubblica, presidiato dalla norma cautelare del c.d.s. che impone il rispetto del limite di velocità.

Anche alla stregua di una valutazione in concreto, che si spinge oltre il mero raffronto dei beni giuridici ontologicamente intesi, lo squilibrio tra i due non è colmabile.

Non è chi non veda, pertanto, come plurime ed insuperabili ragioni depongano per la non invocabilità della scriminante in esame, rimanendo, peraltro, assorbita la questione – a valle – circa l'assolvimento dell'onere della prova, da parte dell'originario ricorrente, in ordine al dedotto pericolo, questione che pure è oggetto di doglianza nell'ambito del gravame.

Conclusivamente, le statuizioni del Giudice di Pace risultano erronee in diritto e meritano di esser riformate.

C) A questo punto, occorre affrontare i motivi di opposizione proposti in primo grado, rimasti assorbiti e perciò non esaminati dal giudice *a quo*.

Preliminarmente, è il caso di precisare, semmai, che il *thema decidendum* di questo giudizio è necessariamente e rigorosamente circoscritto ai soli motivi ritualmente formulati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (Cass. Civ., II, 10/08/2007, N. 17625; Cass. Civ., I, 10/12/2004, N. 23127).

Ciò posto, l'opponente lamentava, in primo luogo, un asserito *deficit* di forma – contenuto del verbale; in secondo luogo, l'inadeguata segnalazione degli autovelox e la violazione delle distanze di legge tra questi ultimi e la cartellonistica.

D) Quanto al primo profilo, si lamenta, nello specifico, che il verbale si limiterebbe ad indicare la presenza di "idonea cartellonistica verticale", non precisando dove fosse collocata la segnaletica.

La censura non è fondata, poiché né dall'art. 142 c.d.s., invocato dall'ingiunto, né dall'art. 383 del D.p.R. N. 495/1992, che delinea il contenuto essenziale del verbale di accertamento, può desumersi la necessità di un'indicazione più dettagliata.

Il verbale risulta, dunque, conforme al dettato normativo.

Circa il secondo profilo, le doglianze (invero generiche, ai limiti dell'inammissibilità) toccano aspetti legati alla empirica collocazione della segnaletica ed alle condizioni di fatto in cui erano posti la cartellonistica e gli autovelox, in tesi non rispondenti ai criteri di legge.

Sul punto è agevole rilevare come, alla luce della documentazione fotografica versata in atti, risultino infondate le censure del Ciabini, poiché:

Firmato Da: DONNARUMMA MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56e8e21be34385dcc69618469 2dc615d - Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb

- la cartellonistica è ben visibile;
- viene, peraltro, in considerazione l'art. 142, comma 6 *bis*, c.d.s., in relazione al quale questo Giudice, in continuità con precedenti pronunce (vd. sentenza del 9.5.2017, resa all'esito del procedimento N. 21096/2013; sentenza del 10.6.2016, resa all'esito del procedimento R.G. N. 10223/2013), reputa sufficiente la preventiva segnalazione della postazione di autovelox a mezzo di cartellonistica o dispositivi luminosi ben visibili, essendo irrilevante la visibilità della postazione in sé;
- circa la distanza obbligatoria che deve intercorrere tra l'autovelox ed il cartello che lo segnala, si deve aver riguardo all'art. 79 D.P.R. N. 495/1992 che, al III comma, per le autostrade e le strade extraurbane principali, prescrive una distanza di 250 mt.;
- il prescritto divario spaziale risulta osservato nel caso in esame, dal momento che il cartello di segnalazione era collocato al km 11.750, mentre l'apparecchiatura per la rilevazione della velocità si situava al km 12.300 (vd. documentazione allegata al fascicolo della Città Metropolitana in primo grado);
- generica e, quindi, irricevibile, oltre che smentita dalla documentazione in atti, è l'asserita esistenza di "intersezioni stradali", che potrebbero incidere sull'adeguatezza della distanza tra segnaletica ed autovelox, ai sensi dell'art. 142, comma VI bis, c.d.s.

E) Sul terzo motivo formulato in prime cure non è luogo a provvedere, poiché il presente giudizio ha ad oggetto il solo verbale di accertamento N. 113788/P/2014/V prot. 23782/2014 emesso il 7.7.2014 dalla Polizia Provinciale di Firenze e non anche il verbale di accertamento N. 8435T/2014/P prot. 6581/2014 del 7.7.2014 emesso dalla Polizia Municipale Arno-Sieve.

F) Con il quarto motivo di opposizione il Ciabini invoca l'applicazione dell'art. 8 *bis* l. 689/1981, IV comma, laddove prevede che "*le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria*". Nella prospettazione del sanzionato, la norma citata, considerato il lasso di tempo tra i due accertamenti impugnati, impedirebbe di contestare più violazioni della stessa disposizione, in quanto espressione di una "programmazione unitaria", con la conseguenza che la seconda violazione, in specie quella accertata dalla Polizia provinciale di Firenze, non potrebbe assumere rilievo.

La censura è infondata.

Per un verso, essa pare invocare un *ne bis in idem* sostanziale che non ricorre nel caso in esame, attesa la palese diversità delle condotte e, in ogni caso, l'apprezzabile iato temporale tra le due violazioni (circa 40 minuti); per altro verso, il trattamento di *favor* anelato non trova fondamento nella

Firmato Da: DONNARUMMA MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56e8e21be34385dcc69618469 2dc615d - Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb

disposizione riportata.

L'art. 8 *bis* l. 689/1981, infatti, "*rappresenta il corrispondente in materia amministrativa di alcune forme della recidiva penale fungendo da circostanza aggravante nei casi espressamente previsti dalla legge. Pertanto, esso non opera quale elemento unificante ai fini della sanzione del precedente art. 8 a guisa di continuazione, e non ha modificato il principio generale, desumibile dal citato articolo 8, secondo cui la sanzione più grave aumentata sino al triplo non può essere irrogata, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma (violazioni delle norme previdenziali ed assistenziali), che nei soli casi di concorso formale, corrispondente all'art. 81 c.p., comma 1"* (Cass. n. 17439/2008; cfr. anche Cass. 17347/2007).

In altri termini, mentre l'art. 8 prevede, ricorrendone i presupposti, un trattamento di favore per il trasgressore, l'art. 8 *bis* si pone in senso antitetico, sfavorevole, introducendo una circostanza aggravante a carico del destinatario dell'ordinanza - ingiunzione.

L'esito del giudizio depone per la soccombenza dell'appellato, che va, perciò, condannato al rimborso delle spese di lite in favore dell'appellante, come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:

a) accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado, confermando il verbale di accertamento N. 113788/P/2014/V prot. 23782/2014;

b) condanna l'appellato al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese di lite, che, per entrambi i gradi di giudizio, liquida in complessivi € 350,00, oltre spese di iscrizione a ruolo della causa d'appello, notifiche, spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Firenze, il 13 aprile 2018, come previsto dall'art. 281 *sexies* cpc.

Il Giudice

Dott. Massimo Donnarumma

Firmato Da: DONNARUMMA MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 56e8e21be34385dcc696184692dc615d - Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb